Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Giovedì, 25 marzo** — **Numero 71**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* per l'anno 1920.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Bologna, con ordinanza del 21 corr. mese, ha esteso ai comuni di Bazzano e di Anzola dell'Emilia le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Bologna.

LEGGI E DECRETI

Il numero 283 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 6 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970;

Visto il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio, e con i ministri segretari di Stato per l'industria, commercio e lavoro, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Riscatto anticipato delle polizze di assicurazione di combattenti mediante sottoscrizione al VI prestito nazionale.

Art. 1.

Per i fini considerati nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970:

a) i militari ed i graduati di truppa smobilitati ai quali sia stata conferita la polizza mista di assicurazione di L. 1000;

b) i beneficiari di dette polizze che siano Enti morali istituiti per l'assistenza dei combattenti o delle loro vedove e degli orfani loro, ovvero per l'assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra;

potranno chiedere entro il 30 giugno 1920 di sottoscrivere, utilizzando le loro polizze, al nuovo prestito, emesso in virtù del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2168, ed alle condizioni ivi stabilite.

Uguale facoltà è conferita agli Enti indicati nella lettera *b*) del precedente comma, beneficiari di polizze miste di L. 5000 emesse in esecuzione del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374.

La sottoscrizione al prestito equivale a riscatto anticipato delle polizze al loro valore attuale, che agli effetti della sottoscrizione

stessa viene arrotondato in un capitale nominale di rendita 5 0[0 di L. 400 per le polizze miste da L. 1000 e di L. 2000 per quelle miste di lire 5000.

Le richieste di sottoscrizione, su carta libera, dovranno essere presentate agli uffici postali e dovranno essere accompagnate con la polizza.

Gli uffici che ritireranno le domande rilasceranno ai sottoscrittori ricevute provvisorie personali, non girabili nè trasferibili per cessione od in qualsiasi altro modo, da restituirsi all'atto del ritiro del titolo, e trasmetteranno le domande stesse con un duplice elenco all'Istituto nazionale delle assicurazioni (servizio polizze combattenti). Negli elenchi dovranno essere riportati in modo chiaro il nome, cognome, paternità, l'anno di nascita ed il domicilio dello avente diritto o l'indicazione degli istituti indicati nella lettera *b*) del primo comma di questo articolo ed il luogo dove devono essere pagati gli interessi.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni verificherà con i propri atti gli elenchi e le polizze, prenderà nota sulle matrici dell'avvenuta sottoscrizione al prestito, accuserà ricevuta degli elenchi stessi, tratterrà una copia dell'elenco e trasmetterà l'altra copia alla Direzione generale del debito pubblico.

L'importo degli elenchi verrà considerato dal tesoro come denaro versato in sottoscrizione del prestito.

Art. 2.

Le iscrizioni di rendita corrispondenti alle sottoscrizioni saranno vincolate sino a tutto l'anno 1922 ed in loro rappresentanza il debito pubblico adotterà certificati nominativi speciali insequestrabili ed inalienabili fino al 31 dicembre 1922, portanti la dicitura stampata « provenienti dal riscatto delle polizze ai combattenti ».

Tali iscrizioni nominative verranno effettuate sul Gran Libro in registri distinti durante il periodo in cui rimarranno vincolate.

I certificati saranno rimessi agli interessati a mezzo degli uffici che raccolsero le sottoscrizioni.

Allo scadere del termine del detto vincolo gli aventi diritto potranno chiedere la consegna di cartelle al portatore in sostituzione del certificato dietro esibizione del certificato stesso e di una domanda, su carta libera, con firma autenticata dal sindaco o con segno di croce apposta alla presenza del sindaco e di due testimoni.

Ogni altro documento che eventualmente occorrerà per il tramutamento dei certificati speciali di rendita, sarà steso su carta libera ed esente da qualsiasi tassa ed imposta. Le domande saranno esenti dalla tassa sulle concessioni governative ed i titoli al portatore da quella di bollo.

Art. 3.

Gli Istituti di credito e quelli di risparmio potranno consentire, alle condizioni d'uso, anticipazioni sui certificati indicati nell'articolo 2, purchè la somma ricavata dall'anticipazione sia rinvestita in strumenti di produzione e di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1960.

Agli effetti di tali operazioni il certificato si intenderà costituito in pieno a favore dell'Istituto sovventore, a cura del quale sarà notificata al debito pubblico l'avvenuta operazione per semplice lettera con ricevuta di ritorno, accompagnata dal consenso dell'intestatario, steso su carta libera e con firma autenticata dal sindaco, oppure con segno di croce apposto alla presenza del sindaco e di due testimoni.

I certificati stessi potranno anche essere vincolati per cauzioni nell'interesse dello Stato e degli Enti pubblici ed in generale di qualsiasi persona fisica o morale.

L'annotazione di vincolo verrà fatta dal debito pubblico in base a richiesta dell'Ente o della persona che ha ricevuto il certificato in cauzione accompagnato dal consenso del titolare dato nei modi indicati dal precedente comma o dal certificato.

Gli Istituto di credito e quelli di risparmio sono autorizzati a compiere le operazioni di anticipazione su i certificati speciali, ai nonostante qualsiasi contraria disposizione contenuta in leggi e regolamenti oppure nei propri statuti.

TITOLO II.

Anticipazione sulle polizze di assicurazione dei combattenti.

Art. 4.

L'Opera nazionale per i combattenti, direttamente o per mezzo di Istituti di credito o di risparmio o di altri Istituti che si propongano l'assistenza nel campo della produzione, gli uni e gli altri autorizzati dall'Opera medesima, provvede ad eseguire anticipazioni sulle polizze emesse a norma del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, e non riscattate ai termini dell'articolo 1 di questo decreto, e ciò per i fini considerati dall'articolo 4 di detto decreto.

L'Opera nazionale stabilirà le categorie delle operazioni consentite e, in relazione a ciascuna, le forme e le garanzie da prestarsi, ed i limiti di durata.

Alle polizze emesse in virtù dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, a favore dei militari ed invalidi di guerra sono applicabili le disposizioni del presente decreto, semprechè l'anticipazione sia necessaria per utilizzare la residua capacità lavorativa dell'assicurato.

Art. 5.

Le operazioni considerate nell'articolo precedente potranno essere effettuate, per un importo non eccedente le lire mille, alle seguenti condizioni:

a) che la polizia sia vincolata a favore dell'Opera nazionale o dell'Istituto sovventore;

b) che la somma richiesta sia rinvestita in strumenti di produzione e lavoro;

c) che l'assicurato si obblighi di restituire la somma entro un termine da fissarsi con riguardo alla presumibile capacità di ammortamento del rinvestimento fatto.

Nelle operazioni compiute dagli Istituti di credito agrario, il vincolo della polizza equivale all'avallo della cambiale del debitore, fino a concorrenza del valore attuale della polizza stessa.

Con la restituzione della somma anticipata si annulla il vincolo, e la polizza rientra nella piena disponibilità dell'assicurato.

Art. 6.

Durante il periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli interessi sulle anticipazioni compiute a norma dell'articolo precedente faranno carico agli assicurati in misura non superiore al 3 0[0.

Il saggio di interesse eccedente tale misura resterà a carico dell'Opera nazionale, alla quale il tesoro dello Stato rimborserà una quota non superiore all'1 0[0.

Art. 7.

Le polizze considerate nel precedente art. 4 possono essere conferite a cooperative di produzione, di lavoro, di credito e di consumo, quale partecipazione al capitale sociale.

La cooperativa a cui siano conferite le polizze anzidette, esercita tutti i diritti che competono agli assicurati in ordine alle operazioni di anticipazione su polizza.

In corrispettivo del conferimento fatto, gli assicurati riceveranno azioni vincolate per un importo non eccedente la misura della anticipazione che la cooperativa ottiene sulle singole polizze. Le modalità del vincolo da imporre sulle azioni sono stabilite dall'Opera nazionale.

Art. 8.

Sugli strumenti di produzione e di lavoro nei quali è rinvestita la somma anticipata a norma dell'art. 5, in quanto questa somma sia eccedente al valore attuale della polizza, è ammessa la riserva di proprietà a favore dell'Opera nazionale per i combattenti o dall'Istituto sovventore che sia a ciò autorizzato a norma del precedente art. 4.

tale riserva di proprietà non sono sottoposti al privilegio del locatore di cui all'art. 1958, n. 3, del Codice civile.

Alle operazioni di anticipata liquidazione delle polizze per combattenti si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 sull'esercizio del credito agrario.

Art. 9.

In caso di inadempimento agli obblighi assunti dall'assicurato per effetto dell'anticipazione concessagli, l'Opera nazionale o l'Istituto sovventore, per mezzo dell'Opera nazionale, avrà diritto di ottenere il riscatto della polizza. Sul valore di riscatto l'Opera nazionale o l'Istituto sovventore si rivarrà delle somme rimaste insolute.

Qualora l'assicurato muoia prima di avere estinto l'anticipazione, l'Opera nazionale o l'Istituto sovventore si rivarrà delle somme tuttora dovute, sul capitale pagabile per la liquidazione del sinistro.

In entrambi i casi l'eventuale eccedenza compete al beneficiario originariamente designato od a quello a cui favore sia stata riconosciuta la variazione del beneficio a norma del successivo articolo 12.

Art. 10.

Sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto gli atti e contratti compiuti per le operazioni di anticipazione su polizza sia dall'Opera nazionale combattenti e sia dagli Istituti da essa autorizzati.

Sono del pari esenti da qualsiasi imposta, tassa o diritto tutti gli atti di procedura che l'Opera nazionale combattenti o gli Istituti da essa autorizzati intentino contro i debitori morosi o loro aventi causa per il soddisfacimento delle ragioni creditorie derivanti dalla anticipazione compiuta a norma del precedente articolo 5.

Le sentenze emesse in qualsiasi grado di giurisdizione, nelle controversie considerate nel precedente capoverso, sono stese in carta libera e sono esenti dalla tassa di registrazione e da qualsiasi diritto fiscale.

Gli onorari dei notai e degli ufficiali giudiziari per gli atti preveduti nel presente articolo sono ridotti alla metà.

Art. 11.

Sarà stanziata sulla parte straordinaria del bilancio per la spesa del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio 1920-921 per un quinquennio un'annua somma non eccedente le L. 5 milioni per il servizio degli interessi di cui al precedente articolo 6.

TITOLO III.

Disposizioni varie.

Art. 12.

Nelle polizze emesse in esecuzione dei decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, e 7 marzo 1918, n. 374, qualunque variazione alle originarie attribuzioni del beneficio è nullo e di niun effetto.

Potrà tuttavia l'Istituto nazionale delle assicurazioni riconoscere la variazione del beneficio a favore esclusivo degli ascendenti, dei discendenti, del coniuge, dei fratelli, ovvero delle sorelle, dell'assicurato.

Avverso la decisione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è ammesso ricorso alla Commissione istituita dall'art. 6 del decreto Ministeriale 15 gennaio 1919.

La decisione della Commissione non è suscettibile di ricorso, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Art. 13.

Oltre che nel caso considerato nel precedente art. 9 il riscatto anticipato delle polizze in denaro potrà essere concesso per le polizze emesse in esecuzione al decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970 e non estinte per sottoscrizione al VI prestito nazionale, a favore dell'assicurato che intenda sperimentare offerta di lavoro sui mercati esteri.

Art. 14.

Gli utili della gestione dei rischi di guerra in navigazione, tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato dedotti i prelievi di cui al decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1958 ed all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, sono destinati per il servizio delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti in virtù dei decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, 7 marzo 1918, n. 374 e 8 dicembre 1918, n. 1953, e non versate in sottoscrizione al prestito nazionale.

Art. 15.

Alla chiusura della gestione delle assicurazioni per i rischi di guerra in navigazione, sarà accertato l'onere a carico del bilancio dello Stato per il servizio delle polizze gratuite di assicurazione di cui al precedente art. 14. Se tale onere risulterà inferiore alle attività indicate nello stesso art. 14, l'eccedenza di queste sarà versata al bilancio dell'entrata dello Stato. Se, poi, l'onere sarà superiore alle attività medesime, la somma occorrente per assicurare il servizio delle polizze verrà ripartita in un congruo numero di annualità, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio per la spesa del Ministero del tesoro.

Art. 16.

Con decreto del ministro del tesoro, sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Opera nazionale per i combattenti, saranno regolati i rapporti fra i predetti Istituti e fra essi ed il tesoro dello Stato, in ordine al servizio delle polizze gratuite di assicurazione emessa a favore dei combattenti.

Art. 17.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — FERRARIS — TEDESCO — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 289 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796, modificato con Regio decreto 21 settembre 1911, n. 1194;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, congedati dal servizio militare posteriormente al 1° gennaio 1919, i quali comprovino di appartenere a famiglia di disagiata condizione economica, è data facoltà di differire il pagamento delle tasse scolastiche universitarie pel corrente anno accademico 1919-920 fino al 15 giugno 1920, e di chiedere

Agli effetti di detta dispensa sarà tenuto conto esclusivamente delle votazioni degli esami sostenuti dagli interessati nelle sessioni straordinarie di cui all'art. 13 del Nostro decreto 16 ottobre 1919, n. 2047, a condizione che essi comprovino di aver superati tutti gli esami speciali consigliati dalla Facoltà o scuola per l'anno precedente ed abbiano riportata in essi la media prescritta dal regolamento generale universitario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 293 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39 modificato dal R. decreto 17 maggio 1919, n. 886 ed il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La delimitazione delle circoscrizioni dei due tribunali regionali di Bengasi e Derna è stabilita secondo la linea nera continua con fasce laterali di colore marrone e grigio seppia, tracciata nella carta della Cirenaica annessa al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Detta linea parte dalla foce dell'Uadi Zeitun sulla costa settentrionale, presso C. Agla, ad oriente di Ras Tolmeta, risale il corso dell'Uadi fino ad un punto distante circa un chilometro della località Dimia e prosegue indi secondo una retta immaginaria che congiunge il punto suindicato con la località Udei Mesamia, tagliando circa a metà la carovaniera Tecniz Maraua. Segue poi il corso superiore dell'Uadi Sammalus, in direzione generale di sud-est sino all'altezza della località Abdelcherin, piega in direzione circa di sud-ovest per raggiungere i pozzi di Ras Gulalud sull'Uadi omonimo, e segue infine questo in tutta la sua lunghezza nella direzione approssimativa di sud-sud-ovest.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2655. Regio decreto 7 dicembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il « Pio lascito Giovanni Battista Parodi » viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 276. Regio decreto 26 febbraio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico della Fondazione nazionale industriale pro orfani di guerra.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista l'istanza presentata, in data 12 febbraio u. s. dal presidente del Consorzio irriguo della Val d'Arda, con sede in Fiorenzuola di Arda (provincia di Piacenza) per conseguire la dichiarazione di esecutorietà del catasto consorziale;

Visto l'atto costitutivo di detto Consorzio, seguito, in data 10 aprile 1919, per rogito di notar Giuseppe Montanari di Fiorenzuola, e successivi atti di adesione in data 8 ottobre e 28 dicembre 1919, per rogiti dello stesso notaio, atti tutti regolarmente trascritti all'Ufficio delle ipoteche di Piacenza;

Visto lo statuto del Consorzio e gli altri atti relativi;

Visti gli atti catastali comprendenti il campione e n. 6 catastini delle proprietà consorziate, compilati tutti secondo i prescritti modelli;

Letta la dichiarazione, fatta in data 7 gennaio 1920 dagli aderenti al Consorzio, di non aver alcun reclamo da opporre alle resultanze degli atti catastali;

Visto il testo unico delle leggi sui Consorzi d'irrigazione, approvato con R. decreto 28 febbraio 1886, n. 3732, (serie 3ª) ed il relativo regolamento di uguale data, n. 3733;

Decreta:

È approvato e reso esecutorio il catasto del Consorzio irriguo della Val di Arda con sede in Fiorenzuola d'Arda, provincia di Piacenza, comprendente una superficie di Ea. 4164,80,46 sita nell'ambito dei comuni di Alseno, Cadeo, Castellarquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, San Pietro in Cerro.

Roma, 9 marzo 1920.

Il ministro: VISOCCHI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista la propria ordinanza 30 dicembre 1919, n. 384-5 Gab.;

Ordina:

Il termine fino al quale l'autorità giudiziaria può accordare al debitore una dilazione di pagamento per i crediti in denaro, prorogato con la succitata ordinanza, viene ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1920.

Trento, 12 marzo 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	79,21	—
3.50 °/₀ netto (1902)	69.125	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 73	—

Corso medio dei cambi

del giorno 24 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 141,40 — **Londra** 80,70 — **Svizzera** . . . — **Spagna** . . . — **New York** 21,04 — **Oro** 319,96.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Bevilacqua ing. Emilio, direttore tecnico aggiunto nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 5300, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 15 novembre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

2ª AVVISO (Elenco n. 33).

Con domanda in data 2 marzo 1920, la signora Sabetti Angela Vittoria fu Giacomantonio, ved. di Buonomenna Nicola, domiciliata in Sorbo Serpico (Avellino) ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita n. 297790 di L. 140 cons. 3,50 0[0, ad essa richiedente intestata.

A tergo del relativo certificato - oltre la dichiarazione di consenso prestata dalla titolare per l'operazione di cui sopra - esiste una precedente scrittura, di cui non si riesce a decifrare il contenuto perchè reso illeggibile da una fitta cancellatura.

Ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento del Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta scrittura sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita, come sopra presentata dalla signora Sabetti.

Roma, 13 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data della ricevuta: 8 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Marchitto Giuseppa fu Raffaele (pos. n. 675258 — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 56 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 402 — Data della ricevuta: 6 novembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ragno Corrado fu Nicola (pos. n. 639714) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 1580 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 544 — Data della ricevuta: 30 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bruno Domenico fu Salvatore (pos. n. 670941) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 100 — P. N. 5 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 24 marzo 1920

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15,15.

PELLERANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ritiro di dimissioni.

PRESIDENTE. Comunica che i senatori questori, grati al Senato della manifestazione unanime loro fatta nella seduta di ieri, hanno ritirato le loro dimissioni. (Approvazioni).

Svolgimento di interrogazioni.

PELLERANO segretario, dà lettura dell'interrogazione del senatore Mosca Gaetano, al ministro della guerra « per sapere per quali criteri di equità si tengono ancora in servizio gli ufficiali di complemento di prima categoria della classe del 1896, che è già congedata, mentre stanno in congedo quelli della classe del 1900 della quale i militari di truppa sono già tutti sotto le armi ».

BONOMI ministro della guerra. Le ragioni sono tecniche.

È già in corso il provvedimento per il congedamento della classe più anziana, quella del 1897; con essa sarà congedata anche la classe degli ufficiali del 1896.

Egli si è occupato anche degli ufficiali delle classi del 1897 e del 1898 ed ha disposto che agli ufficiali ed anche ai soldati di truppa, studenti universitari, sia dato il congedo invece della licenza. Quindi nel mese prossimo saranno smobilizzati 100.000 uomini di truppa e 6000 ufficiali.

MOSCA GAETANO. È soddisfatto in parte. Crede che i propositi del ministro potranno difficilmente attuarsi, date le condizioni presenti.

Non vi sono ufficiali subalterni di carriera e bisogna supplirli con ufficiali di complemento.

Perchè si fa una posizione di favore alla classe del 1900, mentre

si tengono ancora sotto le armi gli ufficiali delle classi 1896 e 1897 che da quattro anni sono sotto le armi?

Crede che la disciplina nell'esercito non sarà consolidata se non quando saranno stati congedati i soldati e gli ufficiali che han preso parte alla guerra. Esorta quindi il ministro ad affrettare il congedo di queste classi e ad anticipare il servizio a quelle che non han fatto la guerra.

Quanto alla classe del 1897, egli non ha compreso bene se si vogliono mandare in congedo solo gli ufficiali studenti o tutti gli ufficiali.

BONOMI, ministro della guerra. Tutti i militari soldati ed ufficiali della classe del 1897 saranno mandati in congedo. Per la classe del 1896 sarà dato il congedo a tutti gli ufficiali, siano o no studenti. Qualora poi le autorità militari riconoscessero che occorrono nuovi ufficiali, saranno presi dalla classe del 1900 ed inquadrati.

MOSCA GAETANO. Si dichiara soddisfatto.

PELLERANO, segretario. Dà lettura dell'interrogazione dei senatori Rolando-Ricci, Della Torre, Del Carretto e Marsaglia, al ministro delle finanze per sapere:

1° Se egli non creda opportuno di prorogare fino al 30 giugno 1920 il termine per la dichiarazione della consistenza patrimoniale, che a norma dell'art. 32 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, dovrebbe farsi entro il 31 marzo 1910: proroga che ai sottoscritti sembra conveniente sia per dar tempo al Parlamento di esaminare e deliberare su tale decreto, sia comunque perchè la distribuzione dei moduli per le dichiarazioni avvenne soltanto in fine febbraio nè finora ebbe completa e sufficiente diffusione;

2° Se egli non creda opportuno di provvedere fin d'ora ad autorizzare il riscatto della imposta patrimoniale a norma dell'ultimo alinea dell'art. 46 del citato decreto-legge.

SCHANZER, ministro delle finanze. Risponderà brevemente.

Con la prima parte dell'interrogazione si chiede il rinvio al 30 giugno del termine per la dichiarazione della consistenza patrimoniale, perchè la distribuzione dei moduli non ebbe finora completa, sufficiete diffusione.

Ora, per questa parte la domanda è quasi già stata intieramente soddisfatta dal Governo che ha prorogato il termine al 31 maggio.

Quanto alla seconda richiesta contenuta nell'interrogazione, dichiara che sono allo studio le norme per disciplinare il riscatto e spera che esse potranno essere pubblicate quanto prima.

ROLANDI RICCI. Ringrazia il ministro per quanto ha detto circa il secondo punto della interrogazione.

Per la prima parte invece può dichiararsi soddisfatto solo parzialmente: il provvedimento di proroga non ha fatto altro che sopperire alla difficoltà ingenerata dalla tardiva ed insufficiente distribuzione dei moduli per le dichiarazioni.

Ora, scopo della presente interrogazione era quello di richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità che le dichiarazioni dovessero datare dal giorno in cui il decreto-legge fosse diventato legge, perchè la discussione parlamentare avrebbe certamente giovato a chiarire molti punti, rimasti oscuri, intorno agli obblighi del dichiarante.

Legge e critica l'art. 6, nel quale si parla dei beni posseduti fuori dello Stato.

Passa poi all'art. 14 nel quale è detto che la valutazione dei fondi rustici e delle scorte è fatta secondo la consistenza al principio dell'anno agrario precedente a quello della dichiarazione. Negli articoli 16, 17 e 18, si regola la disciplina delle dichiarazioni per alcune proprietà, ma non per quelle soggette ad usi civici.

Nell'art. 20 è stabilito che i titoli esteri siano valutati secondo le norme dettate nei commi precedenti, tenendo conto delle quotazioni ufficiali del trimestre anteriore a quello della dichiarazione. Finalmente nell'art. 29 il limite minimo di tassabilità è stabilito in centimila lire: è augurabile che il Parlamento elevi questi limiti.

PRESIDENTE. Osserva al senatore Rolondi-Ricci che egli sta facendo una vera delibazione del decreto-legge ed esce dai limiti della sua interrogazione.

ROLANDI-RICCI. Risponde dichiarando che ha dovuto necessariamente esporre le ragioni per le quali non si poteva dire soddisfatto, richiamandosi alle disposizioni contenute nei vari articoli.

SCHANZER, ministro delle finanze. Fa rilevare che, secondo le nostre consuetudini, i decreti-legge hanno forza di legge fino a che non intervenga un eventuale voto contrario del Parlamento. Il Governo non può prendere alcun impegno, pur nutrendo vivissimo il desiderio che il decreto-legge giunga presto alla discussione. Sarebbe stato certamente più utile non ricorrere al decreto-legge, ma le gravi condizioni della finanza pubblica hanno costretto il precedente Governo ad affrettare i rimedi.

Ad ogni modo, l'onorevole interrogante ha fatto delle osservazioni preziose, delle quali il Governo farà tesoro, benchè non possa sul momento venire a proposte concrete. Egli è d'opinione che la parte della legge meno soggetta a modificazioni sarà quella delle dichiarazioni, e queste, se anche il limite sarà elevato, offriranno sempre qualche utilità.

ROLANDI RICCI. Replica chiedendo che il Governo provveda almeno a che il contribuente sia messo nella condizione di conoscere esattamente quali dichiarazioni egli deve fare.

SCHANZER, ministro delle finanze. Dichiara di assumere l'impegno di provvedere a questa necessità per mezzo di normali e di disposizioni esplicative.

PELLERANO, segretario Dà lettura dell'interrogazione del senatore Mazziotti al presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri: « Per sapere se siano informati delle ragioni per cui i Governi alleati non abbiano creduto di promuovere la ratifica, da parte dei rispettivi Parlamenti, del trattato di pace con l'Austria, sollecitamente approvato dal Governo italiano con decreto-legge ».

SFORZA, sottosegretario degli affari esteri. È convinto che questo argomento, e come interesse e come sentimento, sta molto a cuore del paese. Espone le difficoltà verificatesi in Francia per il lavoro legislativo, date le elezioni generali, la elezione presidenziale, ecc., di guisa che non si son potuti trasformare in legge alcuni disegni ritenuti dal Governo di primaria importanza.

Il Governo italiano ha ben fatto sentire che noi avevamo approvato con tanta sollecitudine il trattato di Versailles, anche perchè si desiderava far cosa gradita a Francia e Inghilterra, e che potevamo ora contare su una certa reciprocità di trattamento.

L'ambasciatore francese ha fornito assicurazioni che quanto prima sarà ratificato il trattato di pace con l'Austria.

In Inghilterra prima si pensò ad approvarlo per mezzo di un decreto-legge, poi si decise di sottoporlo all'approvazione dei due rami del Parlamento.

Il presidente del Consiglio, durante quest'ultima sua visita a Londra, ne ha a più riprese intrattenuto Lloyd George ricevendone favorevoli assicurazioni.

Il sottosegretario termina compiacendosi che il Senato dimostri tanto interessamento per una questione così vitale.

MAZZIOTTI. Ringrazia il ministro e dichiara di comprendere quanto sia delicato l'argomento che interessa Governi e Parlamenti stranieri.

Egli ha sollevato la questione in Senato fin dal dicembre scorso, ma allora non ebbe soddisfacenti spiegazioni dal Governo, forse perchè la sua richiesta era immatura. Ma ormai sono passati parecchi mesi e non può essere accusato di impazienza se torna sull'argomento.

Legge parte dell'art. 381 che riguarda la ratifica e l'esecuzione del Trattato.

Nota che il decreto-legge del 6 ottobre 1919 ratificò il Trattato con la Germania e quello con l'Austria, e si stabilì poi di determi-

Quando la Francia abbia intenzione di dar corso all'approvazione del Trattato con l'Austria, noi non lo possiamo in nessun modo indovinare.

Quanto all'Inghilterra, ieri i giornali hanno pubblicato una breve notizia telegrafica, secondo la quale, essendo stato richiesto alla Camera dei Comuni la data della ratifica del Trattato di pace con l'Austria, Lloyd George ha risposto che il Trattato è stato ratificato dal governo austriaco ed italiano; la Francia non si sa quando lo ratificherà, e in Inghilterra la questione non potrà essere trattata prima di Pasqua.

Rileva che assai diverso è il contegno tenuto dalla Francia e dall'Inghilterra rispetto a quello dell'Italia.

Le insistenze del Governo italiano presso i due Governi alleati, alle quali ha accennato il sottosegretario agli esteri, non sembra abbia prodotto pratici effetti.

Crede che l'atto della nostra ratifica sia stato depositato a Parigi secondo l'art. 381 del trattato di pace con l'Austria, e che quindi nei rapporti tra noi e l'Austria sia reso esecutivo, salvo le riserve di cui al decreto per la cessazione della guerra.

Senonchè, a complicare la cosa interviene il disegno di legge concernente le norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, il quale fa decorrere alcuni effetti amministrativi dal giorno della cessazione della guerra, e quindi questi rimangono sospesi.

L'oratore domanda se siamo in pace, in guerra, o in armistizio.

Lamenta che le prime difficoltà ci vengano da coloro che dovrebbero assicurarci i benefici della pace.

L'art. 181 del trattato di pace con l'Austria prevede le riparazioni a noi dovute dall'Austria, e ne deferisce la definizione alla stessa Commissione per le riparazioni istituita dal trattato di pace con la Germania. Stabilisce inoltre che i pagamenti che l'Austria deve fare a noi, decorrano dal 1919, e vadano sino al 1920 o 1921. Ora questi pagamenti rimangono sospesi.

Aggiungasi che non abbiamo ancora la sicurezza delle nostre frontiere; quella del Brennero ci è contestata da qualche Governo.

Ringraziando l'on. Sforza delle notizie che ha date al Senato, crede che questi si sia occupato a fine di ottenere dai Governi alleati un atto riguardoso per noi, simile a quello dell'Italia verso di loro. Ad ogni modo, lo invita ad insistere affinchè all'Italia ed a tutta l'Europa siano assicurati i benefizi che legittimamente si attendono dalla pace. (Approvazioni vivissime; applausi).

SFORZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo non può non essere lieto dell'importanza e dell'autorevolezza della manifestazione del Senato.

L'atto di ratifica del trattato di pace con l'Austria è pronto: il suo deposito ha il carattere di un puro atto notarile, ed acquista valore in quanto sia fatto anche dalle altre potenze che hanno sottoscritto il trattato.

Può assicurare con soddisfazione che l'Austria considera il trattato come avente, nei suoi rapporti con noi, pieno vigore; e ciò innalza la nostra vittoria, e il nostro comportamento con l'Austria dopo la vittoria stessa.

Esistono delle manchevolezze toccanti interessi privati. E questo è un argomento acciocchè il Governo prema presso gli alleati perchè addivengano al più presto alla ratifica del trattato di pace con l'Austria.

BISCARETTI, segretario, legge la interrogazione del senatore Pellerano al ministro dei lavori pubblici « per sapere se ad evitare danni gravissimi, non creda necessario ed urgente, di far cessare la grave crisi dei mezzi di trasporto che è andata paralizzando gradatamente l'industria ed il commercio dei marmi. »

DE NAVA, ministro dei lavori pubblici. È noto in quali difficoltà si svolgano i trasporti. È lieto però di poter assicurare che il trasporto dei marmi ascesero a 1431; una media di circa 34 carri a giorno.

Ha preso provvedimenti perchè questo servizio sia intensificato, trattandosi di una merce che va all'estero, e quindi concorre al miglioramento dei cambi.

Spera di potere tra breve dare migliori informazioni.

PELLERANO. Ringrazia e rileva che c'è voluta tutta la buona volontà degli industriali per non sospendere il lavoro nelle miniere, ciò che avrebbe cagionato dei disordini in un paese in cui abbondano gli elementi anarchici.

BISCARETTI, segretario, legge l'interrogazione del senatore Mazziotti: « al ministro dell'industria, commercio e lavoro, sulle ragioni per cui, nonostante le disposizioni da lui date, sia mantenuto in provincia di Salerno, e probabilmente anche in altre Provincie, il divieto di esportazione dell'olio di oliva fuori del Comune di produzione, mettendo i produttori nella assoluta impossibilità di vendere i loro prodotti. »

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria, commercio e lavoro. Ricorda che l'art. 2 dell'ordinanza del 22 dicembre 1919, del sottosegretario degli approvvigionamenti e consumi dà facoltà ai prefetti di esercitare il controllo sulla esportazione dell'olio di oliva dal territorio delle rispettive Provincie, e di disporre, previa autorizzazione del sottosegretario, la requisizione, quando sia ritenuta indispensabile per provvedere all'approvvigionamento locale.

Nessuna disposizione esiste che vieti l'esportazione da Provincia a Provincia.

La provincia di Salerno è scarsamente provvista di olio ed il suo fabbisogno deve essere integrato con assegnazione di oli di semi.

Crede che il prefetto di Salerno, preoccupato di questa scarsità, abbia voluto procedere ad un accertamento dell'olio esistente in Provincia ed abbia quindi vietato l'esportazione da Comune a Comune.

Siccome tutto questo oltrepassa la portata dell'ordinanza suddetta, ieri stesso egli ha telegrafato al prefetto di Salerno invitandolo ad attenersi all'ordinanza.

Spera che questo invito sia sufficiente; ma ove non lo fosse, assicura che emetterà provvedimenti precisi.

MAZZIOTTI. Rileva che il divieto di esportazione dal Comune di produzione paralizza il commercio dell'olio ed impedisce che il proprietario possa realizzare il prezzo del suo prodotto e mettersi in grado di corrispondere alle esigenze della vita ed al pagamento dei tributi.

Il decreto del prefetto di Salerno è illegale e non può che apportare gravi danni.

Il ministro ha detto che ha sollecitato il prefetto di Salerno a mantenere il rispetto al decreto del 22 dicembre 1919; ma egli già da diversi mesi ebbe assicurazioni dal ministro di aver provveduto in proposito.

Trova strano che una disposizione precisa del Governo non sia rispettata dai prefetti ed invoca dal ministro un atto di energia per tutelare gli interessi dei proprietari e dei produttori. (Vive approvazioni).

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria, commercio, lavoro. Ha chiesto al prefetto di Salerno la conferma telegrafica delle disposizioni date; qualora questa conferma mancasse, emetterà subito il provvedimento nel senso desiderato dal senatore Mazziotti.

PRESIDENTE. Dichiara esaurite le interrogazioni all'ordine del giorno.

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri fu esaurita la discussione sull'articolo unico del disegno di legge e che si procede oggi alla discussione degli articoli del decreto legge.

PELLERANO segretario. Dà lettura degli articoli.

Senza discussione è approvato l'art. 1.

DEL GIUDICE. All'art. 2. L'applicazione dell'articolo riguarda il caso in cui esista un consiglio di famiglia o di tutela. Per quale ragione si trascura il parere di quel consiglio?

Nota la differenza di dizione tra il testo ministeriale e quello dell'Ufficio centrale nella fine del primo comma: secondo il testo ministeriale si dice: « occorrendo » e l'Ufficio centrale dice invece: « ove lo creda ».

Pensa che dovrebbe essere obbligatorio il parere del Consiglio di famiglia o di tutela, che riunisce poteri *maggiori* di quelli attribuiti al semplice tutore. Ad ogni modo, il parere sarebbe una garanzia maggiore.

POLACCO, relatore. La figura del giudice delle tutele è nuova. Egli ha poteri, che non ha il pretore nel Consiglio di famiglia.

Ad ogni modo, l'Ufficio centrale, interpretando anche il pensiero del ministro, non avrebbe difficoltà di aderire alla proposta del senatore Del Giudice che sia richiesto anche il parere del Consiglio di famiglia o di tutela.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. La ragione dell'occorrendo nel testo ministeriale è semplice e si collega all'art. 209 del Codice civile.

L'Ufficio centrale ha esposto le ragioni del suo emendamento, alle quali egli ha creduto di aderire. Del resto, si rimette a ciò che sarà proposto d'accordo fra l'Ufficio centrale e il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Preferisce il testo ministeriale. Non è d'accordo con il relatore su quanto ha detto circa i poteri del giudice delle tutele.

Ripete che l'emendamento da lui proposto gli sembra utile, migliorando le disposizioni dell'articolo.

POLACCO, relatore. Propone che alla parola « occorrendo » siano sostituite le altre: « nei casi dell'art. 209 del Codice civile ».

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Propone che l'emendamento sia redatto nel seguente modo: « e quello dei consigli di famiglia o di tutela nei casi dell'art. 209 del Codice civile » togliendosi, s'intende, le parole « e occorrendo ».

Propone anche che alla penultima riga del secondo comma dell'articolo, si dica: « dalla pensione spettante all'orfano o del patrimonio che egli possiede » sostituendosi la disgiuntiva *o* all'*e* che si legge

POLACCO, relatore, e DEL GIUDICE. Consentono.

PELLERANO, segretario. Dà lettura dei due emendamenti.

(Sono approvati).

Legge il complesso dell'art. 2°, così emendato.

(È approvato).

Senza discussione sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6.

DEL GIUDICE. All'art. 7. Ricorda che il ministro disse ieri che quando non è stabilita una procedura straordinaria, si debba seguire quella ordinaria.

Dubita che il procedimento ordinario non dia sufficienti garanzie circa le cautele e la ponderatezza necessaria nel caso previsto dall'articolo.

Crede che sarebbe opportuno, almeno, richiedere l'*interrogatorio* della parte contro cui provvede, seguendosi così le norme dell'interdizione e dell'inabilitazione.

BENSA. A nome di alcuni colleghi presenta un emendamento aggiuntivo all'art. 7. In detto articolo è contemplata la revoca dell'adozione che porta per conseguenza la cessazione di tutti gli effetti derivanti dall'adozione stessa.

Questo è un provvedimento che si prende evidentemente a carico dell'adottante, per il fatto che egli non ha ottemperato a quei doveri di paternità sociale che aveva volontariamente assunto

Ma se si considera che il provvedimento è, in ultima analisi, anche una liberazione, può sembrare fondato il sospetto che l'adottante trascuri a bella posta i suoi doveri per raggiungere il fine contemplato nell'art. 7.

L'emendamento che egli propone è il seguente:

« La revoca non pregiudica il diritto agli alimenti e il diritto di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo ».

Passando ad altro argomento, dice che non può tacere una preoccupazione, condivisa anche da altri senatori. Nelle disposizioni ordinarie del Codice civile l'adottando è per lo meno un giovane diciottenne, tale vale a dire che non solo è in età da dare legittimamente il suo consenso, ma presenta una personalità già formata.

Con la legge in discussione invece si vuol specialmente provvedere all'avvenire di bambini, e quindi tanto maggiore e più accurata deve essere la forma di tutela per ambo le parti. Sarà giusto che l'adottante rimanga indissolubilmente legato a chi si dimostri ingrato con lui?

Non fa proposte formali, ma solo desidera richiamare su questo particolare l'attenzione del Governo, dell'Ufficio centrale e del Senato.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Desidera prima di tutto di rispondere al senatore Del Giudice. Questi ha fatto menzione del procedimento speciale per l'interdizione che fa obbligo al giudice d'interrogare l'interdicendo prima di aprire il procedimento. Questo caso non ha nulla a che fare con le disposizioni della presente legge, poichè quell'interrogatorio non può considerarsi altro che come un'ispezione diretta da parte del giudice sull'oggetto della controversia.

Maggiore somiglianza si avrebbe tra la domanda di revoca della adozione e l'autorizzazione che prima doveva darsi alla donna maritata, nel caso in cui il marito avesse opposto il proprio rifiuto. Ma anche questa è una forma di procedimento processuale di grado inferiore a quello del contenzioso ordinario.

Prega il senatore Del Giudice, che così cortesemente si è espresso a suo riguardo, di convincersi che la garanzia offerta è la migliore che si possa dare a qualsiasi cittadino.

In quanto all'emendamento del senatore Bensa l'accetta con piacere, perchè conviene anche lui che l'adozione debba essere un atto di sana filantropia e non debba dar luogo a pentimenti dannosi per l'adottato.

Non è d'accordo invece in quello che il sen. Bensa ha detto rispetto all'ingratitudine del figlio adottivo.

Anzitutto pensa che un adulto possa simulare facilmente doti di bontà e moralità che non possiede, quando sia desideroso di essere adottato; e la pratica della vita spesso ce lo dimostra.

Inoltre spesso può accadere che l'adottato sia divenuto peggiore di quel che non sarebbe stato in altre condizioni per il cattivo metodo di educazione.

Osserva infine che anche i genitori legittimi debbono spesso subire dolorose delusioni.

TAMASSIA. Chiede che la revoca sia resa accessibile ad ambo le parti, con l'avvertenza che le conseguenze della revoca non dovrebbero essere sentite dalla parte innocente.

POLACCO, relatore. Comincia coll'osservare che al sen. del giudice ha risposto esaurientemente, per ciò che riguarda la forma procedurale, il ministro della giustizia, ed egli non vuol fare altro che aggiungere alcune considerazioni.

La revoca dell'adozione la promuove il Comitato provinciale su proposta del giudice delle tutele ed è competente a deliberare la Corte di appello.

È chiaro che non avverrà mai che si proceda, senza aver prima interrogato il genitore adottivo.

Avanti alla Corte di appello è assolutamente normale servirsi dell'interrogatorio come mezzo di prova. Ma anche il giudice delle tutele si può esser certi che non mancherà di farlo.

Al senatore Bensa dichiara che l'Ufficio centrale si associa al ministro della giustizia nel non accogliere la proposta relativa alla ingratitudine degli adottati.

Quanto alla proposta completa di emendamento che egli ha presentato ci sarebbero difficoltà ad accoglierla se ci si mantenesse nell'ordine dei principî.

È vero che abbiamo nella nostra legislazione esempi di diritti perduti dalla parte in colpa, e conservati dall'altra. Ma qui si ha un caso analogo a quello che ci offrono i paesi nei quali è ammesso il divorzio.

A sostegno della proposta si potrebbe invocare il caso che si verifica col matrimonio putativo.

Concludendo dice che, dato il concetto che inspira il disegno di legge di favorire gli orfani di guerra, pur facendo ogni più ampia riserva, l'Ufficio centrale non si oppone all'accoglimento dell'emendamento del senatore Bensa.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Tamassia.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto In seguito alle ragioni esposte rispondendo al senatore Bensa, dichiara di non poter accettare la proposta di emendamento del senatore Tamassia, e lo prega di ritirarla

TAMASSIA. Poichè la sua proposta non ha trovato accoglimento nè presso il ministro nè presso l'Ufficio centrale, non vi insiste.

Osserva poi che l'analogia tra il caso in discussione e ciò che avviene in seguito al matrimonio putativo non è esatta.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'emendamento proposto dal senatore Bensa ed altri.

DEL GIUDICE. Chiede se questo emendamento non renda più difficile l'adozione, giacchè esso calca la mano sul padre adottivo.

BENSA. Spiega che il suo emendamento riguarda l'adottante il quale abbia trascurato molto gravemente i propri doveri, e quindi l'emendamento stesso non può ostacolare l'adozione.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento Bensa accettato dal ministro guardasigilli e dall'Ufficio centrale.

È approvato.

Approvasi l'art. 7 così emendato.

GRANDI. All'art. 8 per ragioni ovvie, che è superfluo spiegare, propone che al 1° comma dove è detto: « nati fuori matrimonio » si dica: « procreati fuori di matrimonio ».

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. La proposta del senatore Grandi è ragionevole per determinare l'inizio del periodo rispetto al quale la disposizione del 1° comma dell'articolo 8 deve applicarsi; ma non sarebbe più esatta riguardo alla fase finale del periodo stesso. Pertanto propone che al 1° comma dell'articolo in discussione si dica: « procreati fuori di matrimonio nel periodo della guerra e nati entro il 31 dicembre 1919 ».

POLACCO, relatore. Consente.

L'art. 8, così modificato, è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 9, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909, e il 13 gennaio 1914, per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova:

Votanti 130 — Favorevoli 117 — Contrari 13.

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato:

Votanti 130 — Favorevoli 117 — Contrari 13.

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, cul quale è stato autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso del comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione di servizi militari in detta città:

Votanti 130 — Favorevoli 117 — Contrari 13.

Il Senato approva.

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; *b*) decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; *c*) decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235:

Votanti 130 — Favorevoli 118 — Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario:

Votanti 130 — Favorevoli 114 — Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina:

Votanti 130 — Favorevoli 120 — Contrari 10

Il Senato approva.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dà lettura di una lettera del senatore Bava-Beccaris che ringrazia il Senato per la manifestazione di affetto a lui fatta e dice che nutre la speranza di poter tornar presto a prender parte ai lavori dell'alta assemblea (Approvazioni).

Sull'ordine del giorno.

FERRARIS MAGGIORINO. Invita il ministro guardasigilli a chiedere al ministro di agricoltura che voglia fissare un giorno per lo svolgimento della proposta di legge sull'ordinamento agrario e delle Camere di agricoltura, presentata da lui e da altri senatori ed ammessa dagli Uffici alla lettura.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Trasmetterà al ministro di agricoltura il desiderio del senatore Ferraris.

PRESIDENTE. Se il ministro interessato non avrà a fare obiezioni, lo svolgimento di questa prosta di legge sarà messa all'ordine del giorno di venerdì: così pure saranno messe all'ordine del giorno per venerdì le interrogazioni testè lette.

(Così rimane stabilito).

La seduta è tolta alle ore 18.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 24 marzo 1920

Presidenza del vice presidente CHIEFFELLI.

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Opzione.

MEDA, eletto nei collegi di Milano e di Roma, dichiara di optare per il collegio di Milano.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha verificato non essere contestabili le elezioni dei deputati seguenti: Raimondo,

Poggi, Celesia, Giulietti, Macaggi, Abbo, Rossi Francesco, Binotti, Bacigalupi, Riba, Serrati, Cappa, Boggiano, Agnesi, Banderali, Casaretto (Genova); Paratore, Di Giorgio, Faranda, Cutrufelli, Gentile, Colonna Di Cesarò (Messina), Zanzi (Alessandria).

Dichiara convalidate queste elezioni e per la morte dell'on. Raimondo dichiara vacante un seggio nel collegio di Genova.

Presentazione di relazione.

SITTA presenta la relazione sulla proposta di legge del deputato D'Aragona per aumento dell'indennità ai deputati.

Ringraziamenti per condoglianze.

PRESIDENTE comunica i ringraziamenti del sindaco di Potenza e del sindaco e del presidente della Deputazione provinciale di Campobasso per le condoglianze inviate dalla Camera, per la morte del deputato Spetrino.

Sorteggio degli Uffici.

BERTINI e DE CAPITANI, segretari, procedono al sorteggio.

Svolgimento di proposte di legge.

PECORARO, in nome anche dell'on. Micheli, svolge una proposta di legge, sottoscritta da molti deputati, per il frazionamento e la colonizzazione del latifondo siciliano.

Propone che i terreni, che si trovino nelle condizioni previste per essere considerati come latifondo, possana essere espropriati, per essere quotizzati e ceduti a coltivatori diretti, in lotti di valore uguale e non minore di quattro ettari, in base ad un piano generale di utilizzazione.

Osserva che il problema del latifondo si collega con quello della bonifica idraulica e antimalarica e della viabilità.

Crede opportuno cominciare dai terreni, che si trovano nel raggio di dieci chilometri dagli attuali centri abitati e di tre chilometri dalle stazioni ferroviarie di campagna.

Con questi provvedimenti si otterrà una intensificazione della coltura ed un aumento della produzione, difendendo e rafforzando al tempo stesso la piccola proprietà, con vantaggio non solo della generosa Sicilia, ma di tutto il paese (Applausi al centro).

VACIRCA, afferma che la proposta di legge non risolve il problema del latifondo, ma tende ad eluderne la soluzione, dando ai contadini l'apparenza di una riforma che non può realizzare le loro giuste aspirazioni.

Crede che, invece di promuovere una formazione artificiale di piccole proprietà, si debba creare un grande demanio nazionale da affidarsi a cooperative di coltivatori.

Crede poi insufficienti i mezzi finanziari richiesti per l'attuazione dei provvedimenti proposti, e lamenta pure che questa sia affidata a Commissioni prettamente di classe (Interruzioni al centro).

Dichiara perciò che, senza opporsi formalmente alla presa in considerazione della proposta di legge, egli ed i suoi amici la combatteranno con tutte le loro forze ritenendola un inganno teso ai contadini siciliani (Applausi all'estrema sinistra).

PECORARO, protesta contro questa affermazione, e crede invece che, se si seguisse la via indicata dall'on. Vacirca, si allontanerebbe indefinitamente la soluzione del problema del latifondo (Applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra).

FALCIONI, ministro d'agricoltura, ricorda che già il presidente del Consiglio ebbe ad annunciare la presentazione di un disegno di legge sul latifondo.

Non si oppone quindi alla presa in considerazione della proposta di legge degli onorevoli Micheli e Pecoraro, e chiede anzi che questa e le altre proposte di legge sul latifondo come il disegno di legge che sullo stesso argomento presenterà il Governo siano deferiti ad una sola Commissione.

(La proposta di legge è presa in considerazione).

GIUFFRIDA, dà ragione di una sua proposta di legge per la riforma agraria in Sicilia.

La proposta si basa sulla distinzione fra i latifondi più vicini e quelli più lontani dai centri abitati.

Pei primi si propone la colonizzazione immediata mediante il frazionamento con le forme di una enfiteusi non divisibile e non riscattabile contro il correspettivo di un canone determinato in base alla media dei prodotti dell'ultimo quinquennio.

Queste disposizioni si ispirano a concetti di opportunità pratica, di utilità economica, di equità sociale.

Per la bonificazione dei latifondi più lontani dai centri abitati il problema va strettamente connesso con quello delle opere pubbliche.

L'oratore si riserba, a questo proposito, di presentare una speciale proposta di legge che attui infine quella perequazione che nel campo delle opere pubbliche da tanto tempo si invoca invano dalla Sicilia. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Quanto ai latifondi lontani ha proposto che per ora essi siano sottoposti alla necessaria opera di colonizzazione e frattanto siano concessi in affitto a giusto prezzo a Società cooperative di affittanze collettive.

In seguito anch'essi potranno essere quotizzati e concessi a singoli lavoratori o alle loro associazioni.

Si augura che la presente legislatura possa dare alla Sicilia la soluzione dell'annoso problema del latifondo. (Approvazioni).

ABISSO, crede che il vizio fondamentale della proposta di legge dell'on. Pecoraro sia quello di voler conciliare interessi necessariamente contrastanti.

Non consente neppure nella distinzione propugnata dall'on. Giuffrida fra latifondi vicini e lontani.

Crede che solo la esecuzione delle opere pubbliche necessarie per render possibile la coltivazione del latifondo possa affrettare la soluzione di questo grande e vitale problema, senza creare nuovi inutili organi e nuove burocrazie.

FALCIONI, ministro d'agricoltura, con le consuete riserve, non si oppone a che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

FRONDA, per fatto personale, rilevando un'allusione a lui rivolta dall'on. Abisso, protesta di non essere affatto difensore dei latifondisti, coi quali nulla ha comune, non essendo egli un proprietario, ma vivendo del proprio lavoro. (Commenti — Rumori).

Presidenza del presidente ORLANDO.

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Governo.

PEANO non può approvare l'eccessivo uso che dal Governo si è fatto dei decreti-legge, con evidente menomazione dell'autorità del Parlamento.

Dimostra che il nostro Statuto non solo non riconosce, ma espressamente vieta al Governo la facoltà di emanare decreti in materia legislativa con la sola riserva di presentarli al Parlamento per la conversione in legge.

Con questo illegittimo procedimento si viene ad annullare praticamente lo stesso controllo finanziario del Parlamento.

Contesta pure che tali decreti-legge, almeno nella maggior parte dei casi, rispondano a ragioni di vera urgenza.

Così non è possibile invocare l'urgenza per quei decreti, coi quali è stato radicalmente modificato tutto l'ordinamento dell'esercito.

Lo stesso può dirsi dei decreti in materia ferroviaria, nei quali è stata profondamente vulnerata l'autonomia di quell'amministrazione.

Richiama poi tutta l'attenzione della Camera sulla crisi dei trasporti. Istituendo un parallelo fra noi e la Francia, dimostra che questa con una estensione di linee e con una quantità di materiale più che triplo, non ha che un personale due volte superiore al nostro.

Raccomanda quindi una maggiore e più razionale utilizzazione del personale. Uguale raccomandazione fa per il materiale.

Circa la crisi del combustibile fossile, dimostra che possiamo disporre annualmente di settanta milioni di tonnellate.

Rileva che l'Inghilterra ce ne fornisce ora una quantità notevolmente inferiore a quella, che ci forniva avanti la guerra, mentre alla Francia ne fornisce ora più di prima.

Quanto alla Germania, non mancano al Governo i mezzi per ot-

tenere da essa l'osservanza degli obblighi assunti verso di noi circa la fornitura di combustibile.

Accennando alle vicende della nostra politica estera, esprime il voto che si istituisca anche presso di noi una Commissione parlamentare per la politica estera.

Esprime poi il desiderio che la Camera sia informata delle condizioni fatte all'Italia nella questione orientale, augurandosi che non siano sacrificati i nostri più vitali interessi economici.

Desidera pure sapere a che punto si trovano le pratiche pei trattati coll'Austria, coll'Ungheria, con la Turchia, per assicurare quella pace, che da tutto il mondo è così ardentemente desiderata.

Chiede se siano state iniziate trattative con l'Estonia, la Polonia e gli altri Stati minori sorti dallo sfacelo dell'Impero moscovita.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Sono state iniziate.

PEANO, prende atto di questa dichiarazione. Concludendo esorta il Governo ad avvalersi della collaborazione del Parlamento, dal quale soltanto può attingere la forza necessaria per superare le difficoltà all'interno e per tutelare efficacemente all'estero gli interessi del paese con una cordiale e sincera cooperazione all'assicurazione e al mantenimento della pace. (Approvazioni — Congratulazioni — Commenti vivaci e prolungati).

DE VITO, per fatto personale, contesta l'affermazione dell'onorevole Peano che si sia fatto eccessivo uso di decreti-legge in materia ferroviaria.

Niuno più dell'oratore desidera che le prerogative del Parlamento siano rispettate.

Rileva però che, per le circostanze eccezionali che il paese attraversa, non era possibile che il Parlamento si occupasse di tutto l'ordinamento ferroviario.

E poichè la riforma era urgente, fu dovuta attuare per decreto, come del resto è quasi sempre avvenuto per quasi tutte le riforme amministrative.

Essa però fu ispirata a quei concetti, che erano stati stabiliti e concordati dalla Commissione parlamentare.

Coglie l'occasione per dichiarare, circa la sua uscita dal Gabinetto precedente, che non crede alla versione poco riguardosa verso il Governo che, cioè, essa sia dovuta a pressione del personale ferroviario dopo lo sciopero.

Smentisce nel modo più reciso la voce di favoritismi, che sarebbero stati da lui compiuti verso funzionari a lui legati o per interessi elettorali, o per parentela, non avendo egli alcun parente nel Ministero dei trasporti (Rumori all'estrema sinistra).

Raccogliendo una interruzione, afferma che il Commissariato dei combustibili, se pur ha commesso errori, ha però spiegato opera utilissima ed efficace, venendo in aiuto, in momenti di crisi del Paese alle ferrovie e all'industria. (Interruzioni vivaci all'estrema sinistra).

PRESIDENTE, prega l'oratore, per la regolarità della discussione, di riserbare questi argomenti in sede opportuna, non avendo alcun nesso col fatto personale. (Approvazioni).

DE VITO, accogliendo l'invito, si riserva di dimostrare in altra sede, come le accuse che gli sono state mosse non abbiano alcun fondamento, poichè ha la coscienza di aver informata tutta la sua opera di ministro al bene esclusivo della pubblica cosa. (Approvazioni — Commenti).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega la Camera di limitare per ora la discussione alle comunicazioni del Governo, non anticipando questioni che potranno e dovanno essere trattate in sede e a tempo opportuno.

Il Governo infatti non desidera sfuggire ad alcuna discussione.

Non è tempo questo di fiacchi Governi o di fiacche vanità. Ed il Governo per assumere tutta la responsabilità che su di esso pesa in questo momento, ha bisogno di avere incondizionata la fiducia del Parlamento.

Prega quindi la Camera di non deviare dalla discussione sulle comunicazioni del Governo e di esprimere su di esse il proprio pensiero.

Non può però non manifestare il suo dolore perchè l'on. De Vito abbia voluto, sia pure per dichiarare di non prestarvi fede, raccogliere una diceria assurda ed offensiva per le stesse organizzazioni operaie, ma soprattutto per la dignità del Governo e per la nobiltà dello Stato. (Approvazioni — Commenti).

BINOTTI, quale rappresentante di organizzazioni ferroviarie, per fatto personale protesta contro l'affermazione che le organizzazioni stesse si siano preoccupate di imporre all'on. Nitti le dimissioni dell'on. De Vito. (Commenti).

CELESIA, comprende come sulle questioni di politica interna ed estera si possano avere dissensi, ma avrebbe desiderato che in fatto di politica interna, l'autorità e la dignità dello Stato fossero maggiormente tutelate, specialmente in materia di scioperi. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Rilevando alcune interruzioni tiene ad affermare di non aver mai pensato a sistemi di reazione; è anzi convinto che lo Stato vi debba rinunziare, qualora trovi le masse disposte a seguire le vie della ragione.

Lamenta la deficienza dell'azione del Governo, soprattutto nel campo della smobilitazione dell'intero assetto bellico del paese. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Per ciò che riguarda la smobilitazione di tutta l'amministrazione e dell'industria statale non si è ancora fatto tutto quello che era desiderabile, e le spese e gli oneri, anzichè diminuire, continuano ad aumentare. Si deve tornare gradualmente a sistemi di libertà, sgravando lo Stato da enti e da organi ormai inutili.

Rivolge, a questo proposito, alcune specifiche domande all'onorevole Nitti, circa l'azione che il Governo intende seguire per il futuro, abbandonando i deplorati sistemi di una burocrazia troppo accentratrice.

Richiama, specialmente, l'attenzione del Governo sopra l'industria marinara, che accoglie e riassume tutte le altre industrie e commerci, e reclama una sollecita derequisizione delle navi e un ritorno alla libertà del commercio.

Occorre che venga dal Governo una chiara e sicura parola che ridia la fiducia al paese, affinchè esso ritorni alle sue gloriose tradizioni di lavoro e di operosità (Vive approvazioni).

BERTINI, parlando a nome del partito popolare, rimprovera all'on. Nitti di non aver risolto la crisi, proponendosi una chiara e netta determinazione di programma.

Ritiene che questa soluzione non sia rispondente alle attuali esigenze politiche e parlamentari, perchè fatta all'infuori del Parlamento e in base a criteri transitori di rimpasto, anzichè di totale rinnovazione (Interruzioni).

Il Parlamento è stato esautorato dall'ultima crisi; esso non può entrare nella sua funzione normale, se non trova una direttiva precisa nell'opera del Governo.

Scagiona il suo partito dalle accuse ad esso rivolte per la mancata sua partecipazione al potere. Afferma che il programma proposto dal partito popolare risponde alle reali condizioni del paese e rimedia alle manchevolezze morali e politiche nelle quali si dibatte la vita nazionale (Applausi al centro).

Se il programma che il partito popolare ha assunto lo tiene lontano dal Governo e forse ne renderà più difficile la partecipazione al potere, l'oratore non se ne duole perchè ne guadagnerà la chiarezza della pubblica opinione e la sincerità della vita dei partiti. (Applausi al centro).

Rileva che la democrazia liberale ha ancora una troppo ristretta mentalità, non più consona alle situazioni nuove, createsi con le ultime elezioni politiche. (Interruzioni).

Chiede quali sforzi essa abbia fatto pe adottare un programma veramente proficuo e rispondente alla coscienza e all'interesse del Paese.)Nuove interruzioni dall'estrema sinistra).

Relativamente al programma di politica estera esposto dal presidente del Consiglio, osserva che esso merita approvazione sincera, specialmente per ciò che riguarda i rapporti cordiali da riprendersi cogli altri popoli e la negazione di qualsiasi proposito e egemonia economica e politica.

Del resto si deve riconoscere che l'onorevole Nitti è stato costretto ad assecondare ineluttabili necessità dell'ora presente. (Interruzione del presidente del Consiglio).

Anche a proposito della Turchia, vuol credere che il programma delle autonomie nazionali esposto non subirà modifiazioni o mutilazioni dovute alle influenze interessate, specialmente degli alleati. (Interruzioni dll'estrema sinistra).

Rilevando il contenuto del programma di riforma enunciato dal Governo, osserva che non è più il tempo di contenlarsi di affermazioni astratte, ma si tratta invece di fare un'opera che si dimostri fattiva in rapporto alla realtà di ogni giorno.

Si è predicata continuamente la necessità di economizzare nelle spese, ma il Ministero non è stato fin qui sollecito a ridurre, nelle proporzioni dovute, l'organismo militare e lascia che la burocrazia allarghi le sue mansioni e moltiplichi i suoi uffici.

Le amministrazioni locali non sono sufficientemente aiutate con mezzi finanziari adeguati e i fondi recentemente stanziati contro la disoccupazione vengono distribuiti non secondo i bisogni, ma obbedendo a pressioni ed inframettenze politiche dannose e partigiane.

Dichiara che le modificazioni annunziate ai provvedimenti finanziari non sono state precisate e non è possibile portare su di esse alcun giudizio; ma si augura che esse non siano tardive e non consentano più oltre l'esodo all'estero di ingenti capitali mobiliari (Interruzioni all'estrema sinistra).

Afferma che occorre non procrastinare più oltre la tassazione delle più palesi e deplorevoli manifestazioni di lusso che senza rispetto per la miseria ed il dolore, si diffondono sempre più nel paese (Interruzioni all'estrema sinistra — Approvazioni al centro).

Nessuna direttiva si riscontra, secondo l'oratore, nella azione politica ed economica del Governo, che si abbandona e si piega ad ogni vento e a chi più grida e più pretende (Vive approvazioni).

Appunto perchè le masse agricole non possono farsi valere come quelle delle città, anche nella recente amnistia furono dimenticate, tanto che esse vengono tuttora perseguitate dalle vessatorie disposizioni emanate durante la guerra, alla quale sacrificarono con devozione il loro miglior sangue (Vivi applausi al centro — Interruzioni all'estrema sinistra).

Così le disposizioni relative ai patti agrari sono rimaste inefficaci, perchè in genere vengono eluse dai proprietari; ed il Governo non ha ancora offerto mezzi legislativi per rendere obbligatori i patti di lavoro stabiliti dalle Commissioni arbitrali. (Interruzioni all'estrema sinistra.

Nei conflitti economici esorta il Governo a garantire efficacemente la libertà di tutti e ad impedire che le organizzazioni che seguono le direttive del partito dell'oratore, siano oggetto di sopraffazioni e di violenze da parte di lavoratori e di organizzazioni di altri partiti. (Rumori all'estrema sinistra).

Invoca anche che tutte le organizzazioni siano ugualmente chiamate a partecipare ai corpi e consigli consultivi dello Stato in materia di produzione e lavoro, e ad essere difese nell' esercizio del loro diritto di libertà. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Rivendica al suo partito il vanto di essere il solo che in questo momento propugni senza sottintesi e con energia la causa della libertà. (Commenti).

Concludendo dichiara che dalla libertà attende con fiducia il trionfo delle idee che costituiscono il programma del partito popolare. (Vivissime approvazioni e vivi applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra — Commenti animati — Moltissime congratulazioni).

Sull'ordine del giorno.

QUARANTINI, chiede che sia inscritto nell'ordine del giorno di domani il progetto sull'indennità parlamentare.

[illegible]OTTI, chiede di svolgere sollecitamente la sua interpellanza [illegible]ustibili.

Dichiara che la sua interpellanza non ha alcun carattere ostile alla persona dell'on. De Vito, già ministro dei trasporti, ma riguarda problemi di grande interesse pel paese.

BIANCHI UMBERTO, fa uguale proposta per una analoga sua interpellanza.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, consente che la proposta di legge sull'indennità parlamentare sia discussa dopo il disegno di legge sull'esercizio provvisorio e prima del voto sulle comunicazioni del Governo. (Commenti).

Circa le interpellanze dell'on. Ciccotti e dell'on. Bianchi, osserva che potranno essere svolte dopo esauriti gli argomenti di più improrogabile urgenza.

(Rimane così stabilita).

La seduta termina alle ore 19,20.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in udienza particolare, una Commissione del « Comitato esecutivo della lotteria nazionale per gli orfani di guerra », che espresse al Sovrano ringraziamenti e plausi per il cospicuo dono di centomila lire e gli offrì in omaggio un *album* contenente la serie completa delle artistiche cartoline pubblicate dal Comitato.

Il Ministero della marina comunica:

« La notizia, riportata da alcuni giornali, circa furti avvenuti a Trieste in danno dell'Amministrazione della marina è infondata ».

Necrologio. — A Napoli, dove risiedeva da poco, è morto, ieri, l'on. Nicolò Avarna, duca di Gualtieri, senatore del Regno.

Ingegno fervido si dedicò, con plauso, alla carriera diplomatica, nella quale era riverito e stimato.

Trovavasi ambasciatore a Vienna allorquando venne dichiarata dall'Italia la guerra all'Austria. Era nato da cospicua famiglia siciliana, a Palermo, il 30 novembre 1830. Nel marzo 1904 venne nominato senatore del Regno.

TELEGRAMMI " STEFANI "

MADRID, 23. — Le notizie della provincia annunciano che lo sciopero dei ferrovieri é scoppiato dappertutto salvo a Valencia e a Cadice, ove una parte del personale non partecipante allo sciopero ha reso possibile la partenza di alcuni treni.

BERLINO, 23. — L'*Agenzia Wolff* pubblica il seguente dispaccio da Lipsia:

I conflitti a Halle e nei dintorni hanno preso vaste proporzioni. I soldati e i comunisti si servono dell'artiglieria. I comunisti hanno assalito i mattatoi e la stazione; ma l'assalto è stato respinto.

Nella città di Halle le comunicazioni coll'esterno sono nuovamente tagliate.

BERLINO, 24. — Lo sciopero generale è cessato a Berlino, ove l'ordine è ristabilito.

PARIGI, 24. — La conferenza degli ambasciatori si è riunita nel pomeriggio sotto la presidenza di Jules Cambon.

LONDRA, 24. — Il corrispondente dell'*Agenzia Reuter* da Tokio dichiara senza fondamento la notizia secondo la quale si sarebbero verificati disordini il 26 febbraio in occasione dello scioglimento della Dieta.

Si smentisce pure da fonte autorizzata l'informazione secondo la quale si sarebbero fatti tornare dalla Siberia reggimenti giapponesi, perchè propensi ad idee bolsceviche.

DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.